Codice A1103A
D.D. 13 ottobre 2026, n. 872
Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) - (Fasc. n. 4 FOR/2022 Mond, acc. 580/2026).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 872/A1103A/2026 DEL 13/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – (Fasc. n. 4 FOR/2022 Mond, acc. 580/2026)

Visti gli atti trasmessi con note prot. n. 596 del 10.08.2022 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di *omissis* a carico del signor:

*omissis*nato a*omissis* e residente a *omissis*, elettivamente domicilato presso il domicilio digitale del proprio legale di fiducia: *omissis*

nei confronti del quale con processo verbale n. 4/2022 del 03.02.2022 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati, nella medesima data, in Località "*omissis*" nel Comune di *omissis* è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018, in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della Legge 353/2000 relativo al divieto, *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità, di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale entro una distanza di cento metri dai terreni boscati (come definiti dall'*articolo 3 della l.r. 4/2009 *, arbustivi e pascolivi), incluse le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;*

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso viceversa atto che il sig.re*omissis*ha presentato degli scritti difensivi facendo contestualmente richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

dato atto che in tale sede, regolarmente tenutasi in data 16 settembre 2026, è emerso che, a fronte di uno stato di massima pericolosità effettivamente dichiarato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 40/2022 del 14.01.2022, non è seguita una capillare informazione sul territorio (nello specifico: omessa informazione nel Comune di *omissis*interessato dall'evento qui contestato);

tenuto conto che quanto sopra costituirebbe oggettivamente argomento di contenzioso in un eventuale giudizio, in un'ottica deflattiva dello stesso, si è addivenuti ad un accordo consensuale della vicenda con derubricazione della condotta ed applicazione non dell'articolo 10, comma 7 sopra citato bensì del comunque violato comma 2 del medesimo articolo essendo la stessa (condotta) stata contestata in un periodo dell'anno - tra il 1 novembre ed il 31 marzo - in cui comunque è sempre vietato l'abbruciamento di materiale vegetale in tutto il territorio regionale;

dato atto che quanto sopra comporta una sanzione più favorevole per il trasgressore come da verbale e successive comunicazioni tra le parti che qui integralmente si richiamano come previsto dall'art. 16 della L.r. 17/2023;

visto in particolare l'art. 10 comma 2 della L.r. n. 15/1018 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1368/2026 e n. 1369/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	**Accertamento**	**Descrizione**
31165/2025	580/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in euro 1.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissis***,** in qualità di trasgressore, di pagare la somma complessiva di **Euro 1.500,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti